

CAPPELLO

Studio Legale

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

LAZIO – ROMA

Camera di Consiglio del 21.11.2023

Ricorso per motivi aggiunti

con contestuale richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami

anche con decreto inaudita altera parte

nel ricorso n. 13178/2023 RG proposto da

FORLIVESI Prof. MARCO, nato a Faenza il 16.9.1967 e residente in via XXIII Aprile 1945 n. 7 Galliera (BO) (codice fiscale FRLMRC67P16D458D), rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Cappello (c.f. CPPCML65H55G793S - fax 0542/615091) del foro di Bologna, con studio in Imola, via Garibaldi n. 68 presso la quale elegge domicilio digitale (pec: carmelacappello@ordineavvocatibopec.it) e in Roma nello studio dell'avv. Massimiliano Scaringella via degli Ottavi n. 9, come da procura unita al ricorso principale e depositata in atti

contro

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, Advocatura Generale dello Stato

DIREZIONE GENERALE DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, Advocatura Generale dello Stato



Avv. CARMELA CAPPELLO

Avv. GIOVANNA CAPPELLO

40026 **IMOLA** (BO) – VIA G. GARIBALDI n. 68
0542/35990 e 0542/24973 – Fax 0542/615091- cappello@fastmail.it

40121 **BOLOGNA** – VIA NAZARIO SAURO n. 2
051/330490- Fax 051/238651
48018 **FAENZA** – VIA SEVEROLI n. 31
0546/28598 – Fax 0546/25984

**COMITATO DI VALUTAZIONE DEL MACROSETTORE DI RICERCA
SCIENZE SOCIALI E UMANISTICHE (SH) SETTORE 4 (SH4), Advocatura
Generale dello Stato**

nonché nei confronti di

**prof. MARINA BONDI e di tutti i Principal Investigator inseriti nella
graduatoria per il finanziamento e notiziati con avviso per pubblici proclami
pubblicato sul sito ad hoc del MUR in data 23.10.2023**

per l'annullamento

previa sospensiva

- del Decreto Direttoriale n. 1371 datato 1.9.2023 e pubblicato sul sito del Ministero in data 13.10.2023;

nonché per quanto occorrer possa:

- della nota del Ministero della Ricerca – Direzione Generale della ricerca AOODGRIC.REGISTRO n. 19222 del 6.10.2023;
- di ogni altro atto connesso e conseguente non noto al ricorrente,

e formula altresì

domanda di risarcimento di tutti i danni patiti a causa dell'illegittima esclusione dalla graduatoria

IN FATTO

Il prof. Marco Forlivesi ha partecipato al bando del MUR per il finanziamento di Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN), indetto con Decreto Direttoriale (DD) n. 1409 del 14.9.2022 (doc. 1), specificamente per la parte destinata al macrosettore ERC (European Research Council) delle Scienze sociali ed umanistiche (SH), presentando, in qualità di Principal Investigator, il progetto denominato “ENHANCE”- Empowering eNtrepreneurship tHrough

critiCal thiNking: a systematic assEssment (NDR: *potenziare l'imprenditorialità attraverso il pensiero critico: una valutazione sistematica*) per il Settore ERC SH4 ("The Human Mind ad Its Complexity. Cognitive science, psychology, linguistics, theoretical philosophy" "La mente umana e la sua complessità: scienze cognitive, psicologia, linguistica e filosofia teoretica") sottosettore SH4_7 ("Reasoning, decision-making, intelligence": "Ragionamento, processo decisionale, intelligenza"), nella Linea di intervento Sud, riservata ai progetti nei quali tutte le unità che sviluppano la ricerca sono operative nelle regioni del Mezzogiorno (art. 4 bando- cit.doc.1 ricorso principale).

Il progetto, tuttavia, conseguiva il punteggio di 69, inferiore alla soglia minima di 75 punti prevista dal bando, rimanendo così escluso dalla graduatoria degli ammessi a finanziamento.

In data 5.9.2023, il ricorrente decideva di avanzare istanza di accesso per ottenere il rilascio di vari documenti (cit.doc. 10 ricorso principale), tra i quali i verbali del Comitato di Valutazione del settore di riferimento, nonché gli atti di nomina dei suoi membri e dei revisori esterni (non più segreti ex art. 7 comma 2° del bando-cit.doc. 1 ricorso principale).

Il Ministero ha riscontrato l'istanza in data 6.10.2023, accogliendo, con la nota AOODGRIC.REGISTRO n. 19222 del 6.10.2023 (doc. 20), solo in parte la richiesta, ovvero ritenendo ostensibili solo i verbali del Comitato di Valutazione, ma adducendo il permanere del segreto sui nomi dei componenti del Comitato. Il ricorrente ha contestato la risposta del Ministero, ritenendo che l'Amministrazione avesse l'obbligo di rendere pubblici i nominativi dei membri del Comitato di Valutazione ed ha poi provveduto a specificare la tipologia di verbali richiesti,

nonché a versare il contributo per i diritti di copia richiesto. Ad oggi i verbali non sono stati ancora consegnati.

Nel frattempo, il prof. Forlivesi ha impugnato avanti a codesto TAR tutti gli atti del concorso con il ricorso n. 13178/2023 RG, chiedendone incidentalmente la sospensione degli effetti, ai fini dell'ammissione con riserva a finanziamento del suo progetto.

In vista dell'udienza in Camera di Consiglio del 18.10.2023, il Ministero si è costituito in giudizio, depositando una relazione di controdeduzioni al ricorso, chiedendone il rigetto, mentre l'Università di Chieti-Pescara ha svolto intervento *ad adiuvandum*, in qualità di ente (eventualmente) beneficiario del finanziamento.

Con l'ordinanza n. 15531/2023 codesto TAR ha disposto la notifica del ricorso per pubblici proclami, stante l'elevato numero di controinteressati, sul sito del MUR: pubblicazione regolarmente avvenuta in data 23.10.2023 (doc. 19).

Nell'accedere al sito del Ministero, il prof. Forlivesi si è avveduto dell'avvenuta pubblicazione, in data 13.10.2023 (doc. 21), del decreto direttoriale n. 1371 datato 1.9.2023 portante ammissione al finanziamento dei progetti in graduatoria, con cui viene fissato il termine di avvio dei progetti finanziati al 90° giorno successivo all'emanazione del decreto e termine finale al 28.2.2026 (doc. 22).

Il ricorrente impugna anche tale decreto direttoriale e formula altresì domanda di condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno subito alla stregua dei seguenti motivi (continua numerazione)

IN DIRITTO

7° MOTIVO: Violazione di legge ed in particolare dell'art. 1 DLgs 14.3.2023 n. 33 e dell'art. 1 Legge 7.8.1990 n. 241, nonché dei principi generali in materia di

trasparenza, di pubblicità ed imparzialità della Pubblica Amministrazione.
Disapplicazione ed erronea applicazione dell'art. 7 e art 12 DD n. 1409 del
14.9.2022 (Bando), nonché dell'art. 2 DD n. 1580 del 14.10.2022. Eccesso di
potere per elusione di legge, arbitrarietà.

Il ricorrente ha avanzato al Ministero richiesta di rilascio dei verbali di nomina del Comitato di Valutazione a cui è stata affidata la valutazione del progetto "ENHANCE" da lui presentato.

Con la nota prot. AOODGRIC.REGISTRO n. 19222 del 6.10.2023, la Direzione Generale del Ministero ha negato l'accesso dei verbali di nomina del CdV, affermando che in base all'art. 7 comma 2° del DD n. 1409/2022 (ovvero del bando di gara) *"I nominativi dei Comitati di Valutazione e gli elenchi dei revisori che hanno partecipato alla procedura di valutazione sono resi pubblici alla conclusione dell'intero iter procedurale relativo al bando"* e aggiungendo: *"Per "iter procedurale relativo al bando" alludendosi alla conclusione delle attività di rendicontazione dei progetti di ricerca, considerato che i Comitati di Valutazione saranno chiamati a valutare lo stato dell'arte dei progetti nel corso del relativo svolgimento"* (cit.doc. 20).

Tale interpretazione si appalesa del tutto errata.

Ed invero, al fine di attribuire una interpretazione dell'espressione "iter procedurale del bando" conforme alle norme di legge, deve ritenersi che la stessa si riferisca soltanto alla fase comparativa- valutativa dei progetti, che si è conclusa con la pubblicazione della graduatoria degli ammessi a finanziamento (DD 1247/2023 (cit.doc. 11 ricorso principale). E pertanto l'istanza di accesso inoltrata il 5.9.2023 (cit.doc. 10 ricorso principale) doveva essere accolta con conseguente

rilascio dei verbali di nomina relativi al Comitato di Valutazione responsabile dell'esame del progetto del prof. Forlivesi.

Del resto, è già “anomalo” che il bando abbia secretato detti nominativi, che per qualsiasi altra Commissione di Valutazione sono invece pubblici, così violando i principi di trasparenza e pubblicità dell'azione della P.A, dettati sia dall'art. 1 Legge n. 241/90 sia dall'art. 1 del DLG n. 33/2013. In particolare, quest'ultima norma chiarisce che *“La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”*

Va da sé che, nella fattispecie, tale controllo non può essere legittimamente procrastinato fino al termine dell'attività di rendicontazione dei contributi pubblici, poiché a quell'epoca (febbraio 2026) l'eventuale erroneo utilizzo delle risorse è stato già portato a completa attuazione, con l'avvenuta percezione da parte dei beneficiari di tutte le risorse assegnate.

Il controllo sull'attività dell'Amministrazione deve, quindi, anticiparsi – quantomeno - al momento in cui i contributi sono stati assegnati a seguito della pubblicazione della graduatoria degli ammessi.

Del resto, la composizione dei Comitati di Valutazione costituisce un elemento importante della procedura.

Infatti, l'art. 12 della *lex specialis* di gara stabilisce che *“I componenti del CdV del PRIN 2022 PNRR non possono partecipare in alcun modo ai progetti proposti a valere sul presente bando. Prima dell'accettazione dell'incarico (o contestualmente all'insediamento, per quanto riguarda i CdV) i componenti dei*

CdV e i revisori, sotto la propria responsabilità, dichiarano, ai sensi degli artt. 46 e 47 DR 445/2000, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.” E la medesima previsione è ribadita all’art. 2 comma 8° DD 1580/2022 (cit.doc. 5 ricorso principale).

L’eventuale sussistenza di un conflitto di interesse, anche soltanto potenziale, per essere un componente in rapporto con un Principal Investigator e con il responsabile dell’unità di progetto (cfr. art. 12 comma 3° Bando di gara), che comporta la necessità di una sua immediata sostituzione, deve poter essere verificata fin dall’avvio della procedura e non al termine della realizzazione del progetto e della rendicontazione delle risorse.

E il controllo di tali potenziali conflitti non può che essere verificato attraverso l’esame dei nominativi dei componenti del CdV, al fine di accertarne la provenienza, l’estrazione e l’eventuale esistenza di “rapporti” con i Principal Investigator o responsabili, se non di tutti i progetti presentati (stante la segretezza dei nomi), almeno di quelli ammessi.

E’ per tale ragione che il ricorrente ritiene illegittimo il rifiuto da parte del Ministero di fornire i verbali di nomina del CdV del settore ERC SH4; rifiuto che pregiudica il diritto dei partecipanti al concorso di conoscere l’identità di coloro che hanno valutato i progetti.

In mancanza di rilascio di tali verbali come potrebbe mai espletarsi il controllo da parte di chi vi ha interesse? E quale senso avrebbe svolgerlo quando oramai il CdV – eventualmente composto da uno o più membri in conflitto di interesse - ha terminato il proprio compito?

In conclusione: si contesta la legittimità del bando di gara nella parte in cui ha secretato i nominativi dei membri del CdV, rinviandone la pubblicità al termine

dell'iter del bando (cfr. art. 7 comma 2° DD n. 1409/2022- cit.doc. 1 ricorso principale), e comunque si eccepisce l'illegittimità dell'interpretazione di tale previsione del bando fornita dal Ministero, che posticipa la pubblicità addirittura alla fine della rendicontazione dei progetti finanziati.

Analoghe considerazioni devono svolgersi rispetto al rifiuto di fornirne il nominativo dei revisori, che il CdV doveva scegliere da appositi elenchi europei, e che non è previsto siano mai resi noti (neppure al termine dell'iter procedurale del bando).

Il Ministero afferma nella citata nota che *“non esiste alcun verbale di nomina dei revisori”* (cit.doc. 20). Quindi come sono stati scelti questi revisori? Con quali modalità?

La risposta non è influente ai fini della decisione del ricorso, atteso che, come ammesso dal Ministero nella memoria depositata in atti, la scheda di valutazione compilata dal revisore viene soltanto “approvata” dal CdV e così trasformata in ESR (cfr. pag. 15 memoria).

Il che sta ad indicare che la valutazione dei progetti NON è fatta dai CdV a ciò deputati, ma dai revisori, che dovevano invece essere meri ausiliari del Comitato.

E allora diventa ancor più pregnante sapere chi sono questi revisori, quale è la loro esperienza in materia e quale il *curriculum*: anche queste informazioni, invece, sono state sottratte agli interessati.

Soprattutto nel caso di specie, dove il progetto del ricorrente è stato ritenuto non adeguato, perché privo – a parere di chi lo ha valutato - di un “esperto di alto livello” nel settore del “Critical Thinking”; esperto che – al contrario- era presente nel team come vice Principal Investigator, ovvero il prof. Piro (vedi 5° Motivo

ricorso principale). Sapere chi sia il revisore che ha espresso detto parere (incorrendo in un tal grave e palese errore) e da quale elenco è stato estratto può spiegare la sua non conoscenza del prof. Piro - pur notissimo nell'ambiente universitario italiano- e probabilmente consentire di valutare se tale revisore sia o meno un "esperto scientifico" (come richiesto dal bando) nel settore del Critical Thinking.

Per tale ragione, il ricorrente formula a codesto Collegio, fin da ora, richiesta istruttoria di ordine al Ministero dell'Università e della Ricerca di esibizione in giudizio dei verbali di nomina dei componenti del Comitato di Valutazione responsabile della valutazione dei progetti relativi al Settore ERC SH4, nonché degli atti e documenti relativi alla nomina dei revisori di cui il CdV si è avvalso per la valutazione dei progetti ed in particolare di quello presentato dal prof. Forlivesi.

8° MOTIVO: Violazione dei criteri generali di trasparenza e immutabilità della *lex specialis* delle procedure selettive. Eccesso di potere per sviamento. Illegittimità anche in via derivata

Come evidenziato nel ricorso principale, l'art. 3 DD n. 1580/2022, dopo aver precisato che la valutazione del progetto è affidata ai Comitati di Valutazione che possono avvalersi, ove necessario, di revisori esterni competenti per materia, al comma 6° stabilisce che "*Previa discussione collegiale sulla scheda di valutazione relativa a ciascun progetto, il Comitato di valutazione adotta l'Evaluation Summary Report- ESR.*" (cit.doc.5 ricorso principale).

In sede di gravame principale si era anche formulata una possibile alternativa: o il Comitato di Valutazione, dopo aver effettuato la valutazione

collegiale e redatto la relativa scheda, deve rivalutare tale scheda ai fini dell'adozione dell'ESR con una duplicazione di giudizi anomala e non prevista dal bando originario; oppure la scheda di valutazione (ed i giudizi in essa espressi) sono formulati da altri soggetti (ad esempio il revisore esterno mero ausiliario) con conseguente violazione del bando nella parte in cui affida in via esclusiva ai Comitati di Valutazione la valutazione collegiale dei progetti, nonché dei principi generali in materia di trasparenza e correttezza delle selezioni, che impongono di non modificare *in itinere* i criteri del bando.

Ora, a seguito della costituzione in giudizio del Ministero, è emerso con preoccupante chiarezza che il CdV si è semplicemente limitato ad approvare la scheda di valutazione predisposta dal revisore, così trasformandola nell'ESR (Evaluation Summary Report) senza alcuna discussione o valutazione collegiale, come invece disposto nel bando.

E ciò è confermato dall'affermazione del Ministero che ammette che *“La ragione per cui non esistono altri documenti agli atti oltre l'Evaluation Summary Report è proprio che dopo l'approvazione da parte del Comitato della scheda di valutazione (NDR: delegata ai revisori ex art. 1 allegato 4 al Bando e art 2 DD n. 1580/2022 citati anche dall'Amministrazione) questa si trasformava in un documento imm modificabile anche denominato Evaluation Summary Report”* (cfr. pag. 15 memoria Ministero).

Ma se non esistono altri documenti oltre all'ESR, ivi compresi i verbali del CdV, come si può sostenere che la scheda di valutazione del progetto sia stata sottoposta ad una discussione collegiale?

In effetti sembra confermato che il CdV non ha discusso nulla, ma semplicemente “approvato” apoditticamente i giudizi espressi dall'anonimo

revisore sulla scheda di valutazione, così trasformandola automaticamente nell'ESR.

Tale *modus procedendi* determina una vera e propria delega di potere dai CdV ai revisori non consentita e per tanto illegittima, con conseguente travolgimento della legittimità della stessa valutazione finale. Come peraltro già contestato ed eccepito con il 4° Motivo di ricorso.

9° MOTIVO: Illegittimità in via derivata per violazione ed erronea applicazione dell'art. 2 comma 6bis e dell'art. 6 D.L. 77/2021 conv. in Legge 29.7.2021 n. 108, nonchè della Circolare MEF n. 21 del 14.10.2021 con relative Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR. Eccesso di potere per travisamento. Illogicità manifesta.

In data 13.10.2023 il Ministero ha proceduto alla pubblicazione dei decreti direttoriali di ammissione a finanziamento dei progetti in graduatoria (cit.doc. 21).

Per quanto di interesse nel gravame in questione, ovvero i progetti del Settore SH4, si tratta del DD n. 1371 datato 1.9.2023 (doc. 22), che viene pertanto impugnato con i presenti motivi aggiunti, per illegittimità derivata dai vizi sollevati con il ricorso principale e che qui si intendono integralmente richiamati anche nelle loro argomentazioni.

Infatti il DD n. 1371/2023 costituisce l'ultimo atto di una procedura illegittima fin dall'emanazione del bando di gara, che pertanto travolge anche tutti gli atti e provvedimenti conseguenti, adottati dal Ministero nella fase successiva alla approvazione della graduatoria e per effetto del quale i progetti ammessi a finanziamento ottengono le risorse stanziare, in violazione del vincolo di

destinazione del 60% dei contributi alla Linea Sud e addirittura del 40% di cui all'art. 2 DL n. 77/2021 del comma 6bis.

10° MOTIVO: Illegittimità in via derivata per violazione della *lex specialis* della selezione indetta con DD 1409 del 14.9.2022. Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità.

Il DD n. 1371/2023 ha ammesso a finanziamento i progetti del Settore SH4 lasciando immutato l'illegittimo trasferimento di risorse dalla Linea Sud alla Linea A Principale, che era stato attuato con la serie di Decreti Direttoriali susseguiti nel tempo e già impugnati con il ricorso principale.

La conferma, anche in sede di ammissione a contributo, della trasmigrazione delle risorse da una linea di intervento all'altra, è, a sua volta, affetta da illegittimità derivata per violazione dell'art. 4 dell'Allegato 4 al bando (come riformulato con DD n. 490 del 7.4.2023), così mettendo il "sigillo" di intangibilità sull'avvenuto progressivo prosciugamento dello stanziamento per la Linea Sud (già attuato come ricordato dai DD n. 576/2023 e n. 1031/2023 adottati in corso di procedura).

11° MOTIVO: Illegittimità in via derivata per violazione dell'art. 2 comma 6bis D.L. n. 77/2021 convertito in Legge 29.7.2021 n. 108. Violazione della *lex specialis* della selezione ed in particolare dell'art. 4 comma 2° DD n. 1409/2022. Eccesso di potere per erronea e falsa applicazione dei criteri di riequilibrio territoriale tra Nord e Sud. Illogicità manifesta. Illegittimità in via derivata della graduatoria approvata con DD n. 1247 del 2.8.2023.

A causa di tutti gli errori contenuti nel bando e nei vari decreti di modifica della procedura, oggi "cristallizzati" nel DD n. 1371/2023 di ammissione a

finanziamento, l'esito della selezione ha portato all'approvazione di una graduatoria illegittima -anch'essa in via derivata- per violazione dell'art. 2 comma 6bis DL n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, nonché dell'art. 4 comma 2° dello stesso bando di selezione (DD n. 1409/2022), ovvero per violazione del principio della riserva del 40% delle risorse disponibili a favore dei progetti provenienti dalle regioni del Mezzogiorno; nel caso di specie a favore della Linea Sud.

Con riferimento alla valutazione del progetto presentato dal ricorrente al momento null'altro può essere lamentato, atteso che i verbali del CdV non sono stati ancora rilasciati dal Ministero e pertanto, al riguardo, non si può che riportarsi ai Motivi di ricorso già svolti (da intendersi qui integralmente richiamati), che travolgono, in via derivata, anche gli atti impugnati con i presenti Motivi Aggiunti

12° MOTIVO: Illegittimità derivata per Violazione ed erronea applicazione dei criteri e modalità di valutazione di cui all'art. 7 del bando DD n. 1409 del 14.9.2022 e all'Allegato 4 al suddetto bando, nonché all'art. 3 DD n. 1580 del 14.10.2022. Eccesso di potere per manifesta illogicità, incongruenza e contraddittorietà. Errore di fatto, carenza di istruttoria e sviamento. Erroneità e falsità dei presupposti in fatto.

13° MOTIVO: Illegittimità derivata per violazione ed erronea applicazione del punto 4 del Programma Nazionale per la Ricerca, approvato con delibera n. 74 del 15.12.2020 dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, nonché della Missione 4 "Dalla ricerca all'impresa" del PNRR. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Manifesta illogicità.

Sulla richiesta di misura cautelare

L'art. 2 del DD n. 1371/2023 impugnato in questa sede precisa che *“La data di avvio ufficiale dei progetti è fissata al 90° giorno dalla data del presente decreto. Le attività connesse con la realizzazione di ciascun progetto dovranno concludersi entro 24 mesi dalla data di avvio ufficiale di cui al comma 1 e comunque non oltre il 28 febbraio 2026”* (cit.doc. 22).

Il DD è stato pubblicato il 13.10.2023, dunque, l'avvio dei progetti dovrà avvenire entro l'11 gennaio 2024, con conseguente possibilità residua di ammettere il progetto del prof. Forlivesi a finanziamento con riserva.

Del resto, come più volte detto le risorse per la Linea Sud ci sono e quindi non vi è neppure la necessità di eliminare altri progetti dalla graduatoria, ma semplicemente di inserirne uno in più. Peraltro, nell'ambito dello stesso bando sono state conteggiate delle eccedenze (vedi DD n. 1371/2023 – doc. 12 ricorso principale), che ben possono essere riutilizzate.

Per tali ragioni si insite nella domanda cautelare che, conserva ancora oggi, la finalità di *restitutio in integrum* in forma specifica dell'interesse pregiudicato dall'Amministrazione.

Né può fondatamente escludersi la tutela cautelare in virtù dell'art. 125 c.p.a. pure invocato dall'Amministrazione resistente per contestare la domanda cautelare.

Detta disposizione, infatti, è dettata per fattispecie diverse, ovvero per le procedure che concernono la progettazione, approvazione e realizzazione di infrastrutture e insediamenti; non certo per le procedure concorsuali di ammissione a finanziamento, anche se ricondotte nell'ambito di operatività del PNRR.

Ed invero, non sfugge che l'art. 48 D.L. 31.5.2021 n. 77 conv. in Legge n. 29.7.2021 n. 108 (e successive modificazione ed integrazioni) è rubricato “*Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC*” e che l'estensione dell'applicabilità dell'art. 125 c.p.c. a “qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto e in parte con le risorse del PNRR” (dapprima introdotto con DL n. 85/2022 poi abrogato) è stata confermata dal DL n. 68/2022 conv. in Legge 5.8.2022 n. 108, ma sempre e comunque con riferimento a fattispecie in cui ricorrono i presupposti per l'operatività del citato art. 125 c.p.a., ovvero la presenza di un aggiudicatario e di un contratto (che per effetto della norma non può essere caducato).

La tutela cautelare non è dunque “eliminata”, ma necessita di un vaglio circa il pregiudizio irreparabile in danno del ricorrente (nel caso *de quo* il progetto non può essere portato avanti e neppure riproposto, nelle sue forme attuali, in futuro) e la compatibilità con i tempi celeri del PNRR (nel caso di specie, come detto, ci sono i tempi sia per inserire il progetto nella graduatoria dei progetti finanziabili sia per avviarlo e portarlo a termine nei tempi dettati da ultimo dal DD n. 1371/2023 in questa sede impugnato).

Sulla domanda di risarcimento danni

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il TAR ritenesse non concedibile la misura cautelare di ammissione con riserva del progetto “ENHACE” a finanziamento, si formula richiesta di risarcimento del danno per equivalente.

La quantificazione di tale danno è stata avanzata dalla stessa Amministrazione in sede di memoria, laddove ha affermato che si tratterebbe di “un esiguo finanziamento” compreso tra i 280.000,00€ e i 114.000,00€; di talché in questa sede, tenuto conto che l'entità dei costi necessari a realizzarlo indicata in

progetto è di € 290.000,00, si ritiene che il *quantum* del danno patito possa essere quantificato in € 280.000,00, di cui si chiede la condanna alla corresponsione a carico del Ministero.

Tutto ciò esposto, la sottoscritta

chiede

che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma voglia, in accoglimento dei presenti Motivi Aggiunti,

- in via pregiudiziale anche con decreto *inaudita altera parte* autorizzare la notifica per pubblici proclami dei presenti motivi aggiunti, con integrazione della pubblicazione già effettuata nel sito del MUR, sezione Atti di Notifica, della precedente ordinanza di codesto TAR n. 15531/2023;
- in via cautelate ed urgente: all'esito dell'udienza in Camera di Consiglio, disporre con ordinanza la sospensione di tutti gli atti impugnati, ivi compresi quelli gravati in questa sede, e l'ammissione con riserva del progetto presentato dal ricorrente a finanziamento;
- in subordine: nella denegata ipotesi di non concessione della misura cautelare, condannare il Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, al risarcimento a favore del ricorrente del danno per equivalente, da quantificarsi in € 280.000,00 oltre interessi e rivalutazione
- nel merito: previa eventuale verifica tecnica sul progetto, annullare tutti provvedimenti impugnati, anche con i presenti motivi aggiunti, in quanto illegittimi per vizi propri ed in via derivata;
- in via istruttoria: ordinare al Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore l'esibizione in giudizio dei verbali di nomina dei componenti del Comitato di Valutazione responsabile della

valutazione dei progetti relativi al Settore ERC SH4, nonché degli atti e documenti relativi alla nomina dei revisori di cui il CdV si è avvalso per la valutazione dei progetti ed in particolare di quello presentato dal prof. Forlivesi.

Con vittoria di compensi professionali.

Si producono (continua numerazione):

20) nota Ministero della Ricerca – Direzione Generale della ricerca AOODGRIC.REGISTRO n. 19222 del 6.10.2023;

21) estratto sito di pubblicazione decreti di ammissione al finanziamento del 13.10.2023;

22) D.D. n. 1371 dell'1.9.2023

Imola, 24 ottobre 2023

Avv. Carmela Cappello